

COMUNE DI GAETA 04024**PROVINCIA DI LATINA****Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale****Seduta pubblica straordinaria urgente - 1ª convocazione****in data 13 dicembre 2018****N°76**

O G G E T T O: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ed art.20 del Decreto Legislativo n° 100/2017. Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, addì 13, del mese di dicembre, alle ore 09:00 e ss., in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 10/12/2018 e 11/12/2018 (ordine del giorno aggiuntivo), debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:

Prog	Cognome e Nome	P	A	Prog	Cognome e Nome	P	A
1	MITRANO Cosmo (Sindaco)	X		10	LECCESE Cristian	X	
2	ROSATO Giuseppina (Presidente)	X		11	MAGLIOZZI Massimo	X	
3	CASO Maurizio	X		12	MARZULLO Luigi	X	
4	CONTE Gianna	X		13	MATARAZZO Raffaele	X	
5	COSCIONE Luigi	X		14	PELLEGRINO Katia	X	
6	DE ANGELIS Franco	X		15	ROMANELLI Gennaro	X	
7	DIES Gennaro	X		16	SALIPANTE Pietro	X	
8	DI VASTA Marco	X		17	SCINICARIELLO Emiliano	X	
9	GAETANI Luigi	X					
T O T A L E						17	00

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **Segretario Generale Dott. Luigi Pilone**.

Sono presenti in Aula gli Assessori Teodolinda Morini e Alessandro Martone.

IL PRESIDENTE

alle ore 09:07, constatata la presenza in aula di n°17 Consiglieri, compreso il Sindaco, invita lo stesso ad illustrare la proposta in esame.

IL SINDACO spiega che trattasi di mero adempimento tecnico di ricognizione dello stato delle Società Partecipate del Comune di Gaeta alla data del 31/12/2017. Fornisce chiarimenti ai Consiglieri che sono intervenuti

Gli interventi susseguitisi nel corso del dibattito sono integralmente riportati nella trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°75 in pari data, la cui parte di riferimenti allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato "1"**).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

Considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n°124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n°100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n°50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n°50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Gaeta con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n° 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, Decreto Legislativo n°175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n°138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gaeta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, Decreto Legislativo n°175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, Decreto Legislativo n°175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo - Regione Abruzzo - n°39/2011//SVG;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato "A"** alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, Decreto Legislativo n°267/2000, espresso dal Dirigente F. F. del Servizio Partecipate Dr. Luigi Pilone in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, Decreto Legislativo n°267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n°3), Decreto Legislativo n°267/2000;

Acquisito il parere della commissione AA.GG., Organizzazione, Personale, Bilancio e Tributi, Patrimonio;

Visto l'esito della votazione:

- Consiglieri presenti: n°17
- Consiglieri assenti: nessuno
- Favorevoli: 15
- Contrari: n°02 (De Angelis, Scinicariello)
- Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle Società in cui il Comune di Gaeta detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19/08/2016, n°175 come modificato dal Decreto Legislativo 16/6/17 n°100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente Deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gaeta di cui all'**Allegato "A"**;

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2017, n°267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesamente resa per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco),

D I C H I A R A

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Allegato A)

COMUNE DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Gaeta, con atto del Consiglio comunale n. 62 del 30/03/2016, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20 e 26);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2018 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETA' ACQUALATINA SPA	DIRETTA	Gestione Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, di adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell'Abito Territoriale Ottimale 4	2,00	Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul bilancio dell'Amministrazione comunale.
Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziale	DIRETTA	Realizzazione, organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio sanitario con carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze proprie degli enti comunali.	33,00	Il Consorzio svolge attività funzionali all'Amministrazione comunali e, al momento, non necessita di interventi specifici diretti alla razionalizzazione delle attività. L'Amministrazione comunale, effettua un'azione di monitoraggio continuo al fine di prevenire situazioni di criticità.
Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino (Ente Pubblico Economico)	DIRETTA	Il Consorzio quale ente pubblico economico è costituito per la promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.	9,00	La rilevanza complessiva del Consorzio, per il territorio di riferimento, è tale per cui non si possa prescindere dal suo mantenimento. Verrà in ogni caso garantita attività di monitoraggio per evitare che possano presentarsi problematiche relative alla situazione di bilancio.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.


3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto ad proseguire le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che prevedeva il mantenimento delle stesse dando atto che non sussistono, allo stato, le condizioni di dimissione di cui alla vigente normativa. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto suddetto si confermano le condizioni indicate in sede di revisione straordinaria.

F.F. Dirigente del Dipartimento

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned below a horizontal line.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

- **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N° 100/2017. APPROVAZIONE -**

PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO: Innanzitutto mi preme ringraziare tutti i Consiglieri per il senso di responsabilità, poiché avevamo del tempo, però sapete che quest'anno il Segretario già ci aveva salutato al Consiglio precedente, sinceramente essendo anche un adempimento tecnico, io ho chiamato un po' tutti i Consiglieri e devo dire che tutti vi siete resi disponibili, questa non è altro che la fotografia delle partecipate al 31 dicembre 2017. Quindi la norma ci dice di fare una ricognizione e di trasmetterla alla Corte dei Conti. Ovviamente questi dati che vengono trasmessi con il portale della Corte dei Conti devono essere trasmessi in questo modo, arrotondati, perché chiedevo a Maria che ha predisposto gli atti insieme al Segretario Generale per verificare se ci fosse una mancanza sul discorso dei decimali. Invece mi dice che su quest'attività viene fatta così, invece successivamente quando ci sta la perimetrazione che viene fatta con delibera di Giunta vengono riportati tutti quanti. Questo è semplicemente un atto tecnico di ricognizione, un fotografia dello stato delle partecipate del Comune di Gaeta.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Prego Consigliere Magliozzi.

CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Le partecipate chi sono?

SINDACO: Una è la Società Acqua Latina dove abbiamo una quota di partecipazione del 2%, il Consorzio intercomunale delle Farmacie Laziali, abbiamo una partecipazione del 33% e il Consorzio di sviluppo industriale del sud pontino una partecipazione del 9%, queste sono le uniche partecipate che abbiamo, anche perché comunque con la nuova normativa di qualche anno fa ad esempio le aziende speciali, anche le SRL a capitale pubblico noi non possiamo crearle, poiché bisogna avere una popolazione superiore ai 30 mila abitanti. Quindi potremo farlo solo facendo un'unione dei Comuni.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Magliozzi.

CONSIGLIERE MAGLIOZZI: L'unica cosa che volevo sentire, noi partecipiamo sul bilancio chiaramente, però Sindaco già in passato noi avevamo sempre in Consiglio Comunale per quanto riguarda Acqua Latina, noi paghiamo puntualmente la nostra percentuale all'interno di Acqua Latina, però mi risultava che c'erano anche altri Comuni tipo Aprilia che non pagava. Allora quando noi..., non so se c'è un delegato o ci va lei, quando noi andiamo là di far presente, perché non è detto che Acqua Latina..., mi sembra una cosa che non si capisce molto, nel senso che chi paga, chi non paga, stanno sotto, stanno sopra. Premesso che sembra che le cose sono andate bene durante l'estate per cui un po' quello che lei ci aveva detto è risultato vero, perché poi stanno facendo una serie di lavori, di investimenti sul nostro territorio, quello di Formia etc.; però nello stesso tempo io credo che nella parte economica io credo che comunque debba comunque

vedere effettivamente quali sono i Comuni etc.. Seconda cosa volevo un'altra roba, io volevo avere se c'era la possibilità con tranquillità, il bilancio dei tre Enti, sapere ad esempio, la Farmacia è attiva, non è attiva, pigliamo soldi, non pigliamo soldi, ci rimettiamo etc., almeno ad essere partecipi sotto quest'aspetto che potrebbe essere sicuramente vagliata e vista da parte delle varie Commissioni per esempio commercio e quant'altro, in modo da capire, perché tenga presente che io voterò a favore questa cosa, noi la voteremo a favore, però l'unica cosa almeno conoscere i numeri, anche in una sorta di..., il bilancio è passato etc., queste cose qua proprio perché sono scappate e oggi le stiamo andando a votare per conoscere almeno quali sono le situazioni di dove noi partecipiamo, per questo voglio dire sarebbe il caso eventualmente in un'altra sede eventualmente, o le Commissioni, ma anche in un Consiglio Comunale, in effetti noi andiamo a gestire denaro dei cittadini di Gaeta, per cui anche far conoscere quali sono le situazioni economiche dove noi facciamo le partecipate, perché certamente capire dove ci rimettiamo, dove non ci rimettiamo, è importante. Sapere quale è la questione economica, se lo possiamo sapere, era tanto per conoscere e sapere, per il resto gestiamo il denaro dei cittadini di Gaeta, almeno fargli conoscere quale è la situazione. Grazie.

PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO: Posso dire che per quanto riguarda sia il consorzio di sviluppo industriale dove diamo una quota annuale, che è sempre stato così dalla sua costituzione e

sul consorzio invece intercomunale delle farmacie laziali, diciamo la costituzione del consorzio, quindi delle farmacie è costato al Comune di Gaeta 2 mila e 500 euro, perché allora fu fatto un bando molto intelligente, dove la provvista per il magazzino, voi sapete che nelle farmacie, stiamo parlando di diverse e centinaia e mila di euro, almeno la provvista iniziale, fu fatta con il versamento di un contributo una tantum di coloro che partecipavano alla gara. Quindi in realtà noi in questo momento sul consorzio intercomunale delle farmacie abbiamo..., se devo dire quant'è la quota impegnata e liquidata da parte dell'Amministrazione Comunale di Gaeta sono duemila e cinquecento euro. Per quanto invece infine riguarda la società di Acqua Latina, lì abbiamo una partecipazione del 2%, non abbiamo una quota fissa da versare, ma come lei correttamente ha detto prima questa società ha sempre chiuso in utile, quindi in realtà non ci sono state perdite a carico dei soci. Ovviamente ci siamo battuti all'Assemblea dei Sindaci, spesso ho mandato anche Linda Morini a presiedere l'Assemblea dei Sindaci o qualche altro Consigliere, ci siamo sempre battuti sull'ottimizzazione degli investimenti, che questo è stato oggetto di tante discussioni politiche e confronti, ma tutti finalizzati a migliorare gli investimenti. Quindi abbiamo sempre sostenuto, ovviamente abbiamo una partecipazione del 2%, quindi potete già capire quanto contiamo dentro lì, però quando parliamo che l'Assemblea dei Sindaci è costituita da tutti i Sindaci della Provincia di Latina e una parte della Provincia di Frosinone e di Roma, ovviamente ben si può

capire che la nostra parola viene detta però poi è l'Assemblea che decide. Sicuramente sull'ottimizzazione degli investimenti ci siamo battuti che questi utili vengono reinvestiti sulle manutenzioni straordinarie, per evitare che avvenga nuovamente quello che è accaduto, dobbiamo essere onesti, sia per un discorso di problematiche climatiche che abbiamo avuto due anni fa come avvenne nel 2011 - 2012 perché anche in quegli anni ci fu una mancanza di..., ci fu un tasso di piovosità molto basso e sia perché ovviamente le nostre condutture sono ben chiare che c'è una percentuale di circa il 60% di dispersione fisica. Una percentuale che più o meno è in linea con la percentuale nazionale, quindi dobbiamo dire che un po' tutta l'Italia è ridotta a un colabrodo, questa per una mancanza italiana di senso di programmazione, ma noi in genere in Italia e questo è un grande errore affrontiamo i problemi solamente quando avvengono.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione. Consiglieri favorevoli? Consiglieri Contrari?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Favorevoli Caso, Divasta, Marzullo, Salipante, Pellegrino, Leccese, Matarazzo, Conte, Dies, Coscione, Sindaco, Rosato, Magliozzi, Gaetani, Romanelli. Consiglieri Contrari Scinicariello e De Angelis. Il Consiglio approva. Per l'immediata eseguibilità?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

IL COLLEGIO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 67228

Al Presidente del Consiglio Comunale

11 DIC. 2018

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Parere n. 50 del 10.12.2018

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (T.U.S.P.), come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017. Approvazione

Il Collegio di Revisione Economico Finanziaria, composto da Dr.ssa Monia Gennari – Presidente- Dr. Carlo Romagnoli – Componente – dr.ssa Maria Pia De Angelis - Componente

VISTO l'oggetto della proposta di deliberazione inerente la ricognizione periodica delle partecipazioni dell'Ente;

VISTA la documentazione allegata alla proposta di deliberazione;

TENUTO CONTO dei richiami legislativi indicati nella proposta di deliberazione ed in particolare:

- Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Segretario Comunale Dr. Luigi Pilone;
- Visto il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro;

VISTO il vigente regolamento comunale contabile e lo Statuto Comunale,

PRESO ATTO che l'Ente propone il mantenimento di tutte le partecipazioni e che non sussistono le condizioni per le dismissioni di cui alla vigente normativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e del mantenimento delle partecipazioni nelle società di cui alla Relazione Tecnica Allegato A della proposta.

INVITA L'ENTE

Piazza XIX Maggio 10 – 04024 Gaeta (LT) – C.F./P.I. 00142300599

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'eventuale incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale.

Gaeta, 10/12/2018

Il Collegio di Revisione Economico Finanziaria

F.to Monia Gennari (Presidente)

F.to Carlo Romagnoli

F.to Maria Pia De Angelis



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 77 DEL 13.12.2018

PROPOSTA DEL SINDACO E/O DELL'ASSESSORE AL RAMO

RIPROPOSIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D. LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS N. 100/2017.
APPROVAZIONE

IL SINDACO
(Dott. Cosmo Mitrano)

IL PRESIDENTE DEL C.C.
(Sig.ra Giuseppina Rosato)

L'ASSESSORE AL RAMO
(_____)

PARERI DI CUI ALL'ART.49 - 1° COMMA - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOPRAINDICATA, AVENTE AD OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Decreto Legislativo n°175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n°100/2017. Approvazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE Dirigente del Dipartimento

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Vice Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune per giorni quindici dal 17/01/2019 al 01/02/2019.

Gaeta, **17/01/2019**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

La presente copia conforme all'originale, si rilascia per uso amministrativo.

Gaeta, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

Il presente atto è divenuto esecutivo il _____ essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267).

Gaeta, lì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)